



Azienda Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario della Basilicata

**BANDO per l'ASSEGNAZIONE
di
BORSE di STUDIO**

anno accademico 2009 / 2010

Normativa di riferimento

Il presente bando considera:

- *la riforma degli ordinamenti didattici degli Atenei, di cui al Decreto M.U.R.S.T. del 3-11-1999, n. 509 e s.m.i.;*
- *la riforma delle Accademie e dei Conservatori di cui alla Legge 21-12-1999 n. 508 ed il riordino delle Scuole Superiori di Interpreti e Traduttori di cui al Decreto M.I.U.R. del 10-1-2002, n. 38;*
- *il D.P.C.M. 30.04.1997 attuativo della Legge 390/1991 in ordine ai criteri utili per accedere agli interventi del diritto agli studi universitari, ancora vigente per la verifica del requisito meritocratico degli studenti che, nell'a.a. 2009/2010, proseguono gli studi nell'ordinamento didattico preesistente all'emanazione del D.M. n.509/1999;*
- *il D.P.C.M. 9.04.2001, attuativo della Legge 390/1991 sull'uniformità di trattamento per il diritto agli studi universitari, quanto agli indirizzi ed ai criteri relativi ai requisiti di merito ed economici per l'accesso ai servizi ed al godimento degli interventi non destinati alla generalità degli studenti, oltre che alle tipologie minime ed ai livelli di intervento che le Regioni devono attuare per rimuovere ostacoli di ordine economico e sociale;*
- *gli artt. 37 e 46 della Legge 6.3.1998, n.40, concernente la "disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero";*
- *il Decreto Legislativo n.286/1998 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 394/1999 in ordine all'accesso degli studenti stranieri alle università italiane.*

Nella predisposizione del presente bando si tiene altresì conto:

- *della Legge Regionale n° 11/1997 istitutiva dell'A.R.D.S.U. modificata ed integrata con Leggi Regionali n° 30/1999 e n° 11/2006;*
- *della disciplina dell'I.S.E.E., di cui ai Decreti Legislativi 109/1998 e 130/2000 e s.m.i., prescritta dal D.P.C.M. 9.4.2001 per le modalità di calcolo della condizione economica degli studenti per l'ammissibilità agli interventi;*
- *dell'adeguamento dell'indice ISTAT dei limiti massimi di I.S.E.E ed I.S.P. e degli importi delle borse di studio rideterminati con Decreto Ministeriale del 24-2-2009;*
- *delle linee-guida validate dal Comitato Paritetico di Amministrazione dell'A.R. D.S.U. nella seduta del 21 luglio 2009.*

BANDO per il conferimento di BORSE di STUDIO

Per l'anno accademico 2009/2010 saranno assegnate dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Basilicata (A.R.D.S.U.) mediante pubblico concorso, ai sensi della L.R. n. 11/97, dei D.P.C.M. 30/04/97 e 09/04/01, borse di studio da erogarsi entro i limiti della disponibilità finanziaria nei termini e con le modalità di seguito riportate.

Ai sensi dell'art.7, lett. d) della Legge 390/91, queste non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, ivi comprese quelle erogate da altre Università ed istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

Art. 1 DESTINATARI

1.1 Hanno titolo a partecipare al concorso, entro i termini e con le modalità del presente bando, se in possesso dei requisiti relativi a condizione economica e merito di cui agli artt. 3 e 4 D.P.C.M. 30-04-97 ed artt. 5 e 6 D.P.C.M. 9-04-01, gli studenti:

- che ne fanno richiesta;
- iscritti all'Università degli Studi di Basilicata;
- iscritti ai corsi di cui al Decreto M.U.R.S.T. n.509/99 di laurea (*I° livello*), di laurea magistrale (*II° livello*), ai dottorati di ricerca attivati dall'Università ai sensi del Decreto Legislativo 210/98 art. 4, ed alle scuole di specializzazione (*III° livello*);
- iscritti ai Conservatori di musica;
- che si iscrivono per la prima volta ad istituti universitari ed a corsi di istituti superiori di grado universitario, nonché ai corsi di cui alla L.R. 19/98 che rilascino titoli aventi valore legale.

1.2 Tutti gli studenti, ad eccezione di quelli espressamente esonerati, dovranno aver versato per l'a.a. corrispondente la vigente tassa regionale per il diritto allo studio (*al momento € 98,00*) o per il tramite della struttura formativa di riferimento o direttamente con bonifico bancario presso la Banca Popolare del Mezzogiorno (*già Banca Popolare del Materano*), codice IBAN: IT32T0525604200000008028745 in favore dell'A.R.D.S.U., con la causale: tassa regionale per il diritto allo studio universitario di Basilicata a. a. 2009/10.

1.3 In via transitoria e sino al loro esaurimento, i servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti (*tra cui borse di studio*) sono attribuiti anche agli iscritti ai corsi di studio a livello universitario aventi valore legale attivati prima del Decreto M.U.R.S.T. 509/99, per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più 1 a decorrere dall'anno di prima immatricolazione in assoluto a qualsiasi Università e/o istituto superiore di grado universitario, ossia agli studenti iscritti non oltre il I° anno fuori corso all'atto della presentazione della domanda.

Art. 2 CORSI di STUDIO per la CONCESSIONE dei BENEFICI

2.1 In conformità alle prescrizioni del D.P.C.M. 2001 i benefici sono concessi per il conseguimento, per la prima volta in assoluto, di ciascuno dei livelli dei corsi di cui al precedente art. 1, nei seguenti termini:

- a) per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di 7 semestri, a partire dal I° anno di immatricolazione in assoluto a qualsiasi Università e/o istituto superiore di grado universitario;
- b) per gli iscritti agli altri corsi di laurea magistrale, per un periodo di 5 semestri, a partire dal I° anno di immatricolazione in assoluto a qualsiasi Università e/o istituto superiore di grado universitario di II° livello;
- c) per gli iscritti ai corsi a ciclo unico, per un numero di anni pari alla durata del corso di studi più 1 semestre, a partire dal I° anno di immatricolazione in assoluto a qualsiasi Università e/o istituto superiore di grado universitario;
- d) per gli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dal I° anno di immatricolazione in assoluto a qualsiasi Università e/o istituto superiore di grado universitario di III° livello.

Art. 3 PREMI di LAUREA

3.1 Lo studente borsista che consegua il titolo di studio di laurea (*vecchio o nuovo ordinamento*) o di laurea specialistica (*nuovo ordinamento*) rigorosamente entro la durata prevista dal rispettivo ordinamento didattico beneficia di un'integrazione in denaro pari alla metà di quella ottenuta a titolo di borsa di studio nell'ultimo anno di corso.

3.2 La richiesta, corredata di certificato di laurea, dovrà pervenire all'A.R.D.S.U. di Potenza, C.so Umberto I° 22/d entro e non oltre 30 gg. dalla data di conseguimento del titolo; il beneficio potrà essere concesso fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Art. 4 MODALITA' di DEFINIZIONE delle GRADUATORIE

4.1.1 per gli iscritti per la prima volta al I° anno dei corsi di laurea i benefici sono attribuiti a chi è in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica di cui all'art.3 del D.P.C.M. 30-04-97 ed art.5 del D.P.C.M. 9-04-01; i requisiti di merito sono valutati ex-post con le modalità di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 9-04-01;

4.1.2 per gli iscritti al I° anno dei corsi di laurea specialistica i benefici sono attribuiti a chi è in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 9-04-01, ammesso ai corsi con le modalità previste dal rispettivo ordinamento didattico, ai sensi dell' art. 6, co. 2 del Decreto M.U.R.S.T. 509/99 e che abbia ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti; i requisiti di merito sono valutati ex-post con le modalità di cui art. 6 D.P.C.M. 9-04-01;

4.1.3 per gli iscritti al I° anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca i benefici sono attribuiti a chi è in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 9-04-01 e di merito richiesti per l'ammissione ai corsi con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici;

4.1.4 L'immatricolando eventualmente tenuto a sostenere prove di ammissione sarà ammesso al concorso con riserva, subordinando all'esito positivo di tali prove la conferma della eventuale assegnazione; in caso di esito negativo, lo studente, iscrivendosi ad altra facoltà, potrà confermare la richiesta di borsa di studio già inoltrata relativamente alla nuova iscrizione: l'immatricolando, comunque, entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione dell'esito delle ammissioni dovrà inoltrare all'A.R.D.S.U. il certificato di iscrizione universitaria;

4.1.5 Le graduatorie sia provvisorie che definitive di cui sopra sono valedoli, quale formale avviso di notifica, a decorrere dal giorno della loro pubblicazione, che avverrà con l'affissione all'Albo dell' A.R.D. S.U. e sul sito www.ardsubasilicata.it; l'Ente si riserva, altresì, di attivare ogni altra forma di comunicazione ritenuta utile ad informare gli

interessati, quale e-mail e sms.

- 4.2.1 Per la concessione dei presenti benefici si procederà alla definizione delle relative graduatorie di idoneità (*prima provvisorie con autocertificazione e poi definitive su documentazione*);
- 4.2.2 per gli iscritti per la prima volta al I° anno di tutti i corsi attraverso l'approvazione di un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna distinzione per facoltà e corsi, definita in ordine crescente sulla base dell'I.S.E.E. integrata di cui agli artt.3 del D.P.C.M. 30-04-97 e 5 del D.P. C.M. 9-04-01;
- 4.2.3 per gli studenti iscritti agli anni successivi al I° le graduatorie saranno stilate sulla base della votazione media riportata negli esami di profitto superati, aumentata di 1 punto per ogni annualità (*vecchio ordinamento*) o di 12 crediti (*nuovo ordinamento*) superati rispetto al numero minimo di esami che costituisce la soglia di accesso e di 0,25 punti per ogni "lode" conseguita.
- 4.2.4 Le domande saranno ordinate nelle graduatorie in base al merito: in caso di parità precede il reddito più basso ed a parità di condizione economica la minore età anagrafica.
- 4.2.5 Nel computo del numero degli esami o crediti si considerano soltanto quelli superati, verbalizzati e registrati entro il 10-08-2009.
- 4.2.6 Gli esami o crediti acquisiti all'estero nell'ambito del progetto Erasmus e quelli di passaggio ad altro corso e/o trasferimento ai fini del presente bando saranno valutati solo se convalidati entro il 31-05-2010 e documentati all'A.R.D.S.U., da parte dello studente, entro e non oltre il giorno 11-6-2010.
- 4.2.7 Gli studenti fuori sede e pendolari risultati idonei all'ottenimento delle borse di studio se non ottengono il beneficio per insufficienza di fondi saranno ammessi a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione per 1 anno; invece agli immatricolati si applica l'importo più basso delle vigenti tariffe.
- 4.2.8 In caso di successiva erogazione agli studenti fuori sede e pendolari di borsa di studio, da tale beneficio l'A.R.D.S.U. detrairà l'importo corrispondente ai buoni pasto fino ad allora erogati gratuitamente.
- 4.2.9 Gli studenti che, durante l'a.a. in corso, si trasferiscono ad altri Atenei o rinunciano agli studi perdono il diritto alla concessione della borsa di studio, nonché tutti i connessi benefici.

tipologie di studenti:

- a. **studente in sede:** è tale chi ha nucleo familiare residente nel Comune in cui si svolgono i corsi ai quali è iscritto;
- b. **studente pendolare:** è tale chi ha nucleo familiare residente in un luogo che consente il trasferimento quotidiano alla sede del corso frequentato;
- c. **studente fuori sede:** è tale chi ha nucleo familiare residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo ivi prende alloggio a titolo oneroso (*con un importo mensile di sola locazione non inferiore ad € 110,00*), utilizzando strutture residenziali anche di privati per un periodo non inferiore a 10 mesi continuativi, compresi tra settembre 2009 ed ottobre 2010; se l'alloggio non è a titolo oneroso o ha locazione mensile inferiore ad € 110,00 lo studente è automaticamente considerato "pendolare"; l'importo massimo riconoscibile del contributo alloggio comunque, ove lo studente idoneo, in carenza di posti-alloggio, provveda autonomamente, è di € 110,00 (*pari*

all'attuale "retta") in modo da assicurare le stesse opportunità sia agli studenti ospiti delle residenze che a quelli che provvedono autonomamente.

Art. 5 CRITERI per la determinazione delle CONDIZIONI ECONOMICHE

- 5.1 Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (*I.S.E.E.*) di cui al Decreto Legislativo 109/98 costituiscono modalità integrative di selezione l'Indicatore della Situazione Economica all'estero e l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (*I.S.P.*).
- 5.2 Per la concessione dei presenti benefici il nucleo familiare dello studente è definito con le modalità previste dal D.P.C.M. 221/99.
- 5.3 Ai sensi del Decreto Legislativo 109/98 al fine di tenere conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrono entrambi i seguenti requisiti:
- 5.3.1 residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno 2 anni rispetto alla data di presentazione della domanda in alloggio non di proprietà di un suo membro;
 - 5.3.2 redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno 2 anni, non inferiori a € 6.500,00 con riferimento ad un nucleo familiare di 1 persona.
- 5.4 Ai sensi del suddetto Decreto Legislativo 109/8 il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico a fini irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico a fini irpef; tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al comma precedente.
- 5.5 In caso di separazione o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente; nel caso in cui i genitori facciano parte di 2 distinti nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello di entrambi i genitori.
- 5.6 Il reddito ed il patrimonio di fratelli e sorelle dello studente, facenti parte del nucleo familiare, concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al presente articolo, nella misura del 50 %.
- 5.7 L'Indicatore della situazione economica all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'*I.S.E.E.*, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito dall'Agenzia delle Entrate.
- 5.8 Per tali redditi è necessario esibire la relativa documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana, convalidata dall'Autorità diplomatica italiana competente per territorio o resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzate dalle Prefetture per quei Paesi dove esistono particolari difficoltà documentate dalla locale Ambasciata Italiana.
- 5.9 L'*I.S.P.* è calcolato con le modalità di cui al Decreto Legislativo 109/98, tenendo anche conto dei patrimoni esteri, considerati con le seguenti integrazioni:
- 5.9.1 i patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31.12.2008, sono valutati solo nel caso di fabbricati, sulla base del valore convenzionale di € 500 al metro quadro;

- 5.9.2 i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento definito con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 13-2-04, ai sensi del D.L. 167/90, art. 4, co. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 227/90, tenuto conto dell'annullamento della tabella 3 di cui al Decreto M.U.R.S.T. 23-4-99, attuato con Decreto M.U.R.S.T. 4-8-2000.
- 5.10 Per l'accesso ai benefici di cui all'art. 2, co. 1 D.P.C.M. 09.04.01, l'I.S.E.E. del nucleo familiare, sommato con l'Indicatore della Situazione Economica all'estero, non dovrà superare il limite di € 19.152,97 e l'I.S.P.E. il limite di € 32.320,64.
- 5.11 Il Decreto Legislativo 109/98 comunque esclude dai benefici gli studenti con I.S.P.E. superiore ad € 32.320,64; la situazione patrimoniale concorre nella misura del 20% alla formazione dell'I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente.
- 5.12 Qualora dal calcolo dell'I.S.P.E., applicate le detrazioni e franchigie previste per legge, si consegua un risultato negativo, va considerato zero.

Art. 6 CRITERI per la DETERMINAZIONE del MERITO

A) studenti iscritti al I° anno

- 6.1.1 se di laurea requisito di merito, valutato ex-post ovvero all'atto dell'erogazione della seconda rata della borsa di studio, è aver acquisito, entro il 30.11.2010, almeno 20 crediti formativi;
- 6.1.2 se di laurea specialistica, già in possesso di almeno 150 crediti riconosciuti in ingresso, requisito di merito, valutato ex-post ovvero all'atto dell'erogazione della seconda rata della borsa di studio, è aver acquisito, entro il 30.11.2010, almeno 20 crediti formativi oltre al recupero dell'eventuale debito formativo;
- 6.1.3 se dei corsi di specializzazione e dottorato di ricerca, requisiti di merito sono quelli stabiliti dai rispettivi ordinamenti didattici;
- 6.1.4 pertanto la borsa di studio sarà revocata agli studenti iscritti al I° anno dei corsi di laurea e laurea specialistica che entro il 30.11.2010 non abbiano conseguito almeno 20 crediti formativi.

B) studenti iscritti ad anni successivi al I°

- 6.2.1 Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici gli studenti entro il 10.8.2009 devono possedere i seguenti requisiti:
- per il II° anno, 25 crediti nonché il soddisfacimento di obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
 - per il III° anno, 80 crediti;
 - per l'ultimo semestre, 135 crediti.
- 6.2.2 Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, gli studenti, sempre 10.8.2009, devono possedere, oltre ai requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b), i seguenti:
- per il IV° anno, 135 crediti;
 - per il V° anno, 190 crediti;
 - per il VI° anno, ove previsto, 245 crediti;
 - per l'ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso, secondo le modalità di cui ai rispettivi ordinamenti didattici.
- 6.2.3 Per il conseguimento dei requisiti di merito lo studente, su sua espressa richiesta, potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus" maturato sulla base dell'anno di corso frequentato, con le seguenti modalità:

- a) 5 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il II° a.a.;
- b) 12 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il III° a.a.;
- c) 15 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli a.a. successivi al III° a.a.

6.2.4 Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici degli altri corsi di laurea magistrale lo studente, sempre entro il 10.8.2009, deve possedere i seguenti requisiti:

- a) per il II° anno, 30 crediti;
- b) per l'ultimo semestre, 80 crediti.

6.2.5 Per il conseguimento dei requisiti di merito lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea; tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.

6.2.6 Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici, ove previsto, dei corsi di specializzazione e dottorato di ricerca, lo studente deve possedere i requisiti necessari per l'ammissione prescritti dal rispettivo ordinamento.

C) studenti iscritti a corsi conformi al D.P.C.M. 30.04.97 (vecchio ordinamento)

6.3.1 studente che si iscriva per la prima volta: nessun requisito di merito, egli sarà valutato ex-post a partire dal I° anno di immatricolazione in assoluto a qualsiasi Università e/o istituto superiore di grado universitario;

6.3.2 iscritto ad anni successivi al I°, per corsi preesistenti all'entrata in vigore del Decreto M.U. R.S.T. n.509/99, aver superato al 10.8.2009 il numero minimo di annualità di seguito riportate, a partire dal I° anno di immatricolazione in assoluto a qualsiasi Università e/o istituto superiore di grado universitario:

- a) iscritto al II° anno: aver superato almeno 1 annualità fra quelle previste dal piano di studi per corsi che prevedano 4 annualità ed almeno 2 annualità negli altri casi;
- b) iscritto al III° e IV° anno di corso, qualora questo non sia l'ultimo: aver superato almeno la metà più 1 del numero complessivo delle annualità degli anni precedenti a quello di iscrizione previsti dal piano di studi del rispettivo corso, arrotondato per difetto;
- c) iscritto all'ultimo anno di corso: aver superato almeno il 60 % del numero complessivo delle annualità degli anni precedenti a quello d'iscrizione previsti dal piano di studi del rispettivo corso, arrotondato per difetto;
- d) iscritto al I° anno fuori corso: aver superato almeno il 66 % del numero complessivo delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso, arrotondato per difetto.

6.3.3 Nel computo del numero degli esami sostenuti saranno considerati solo quelli superati, verbalizzati e registrati entro il 10.8.2009, escludendo le prove di idoneità (*laboratori, colloqui, prove scritte, prove di conoscenza, ecc.*).

Art. 7 STUDENTI ISCRITTI ai CONSERVATORI di MUSICA

7.1 immatricolati: (*corsi superiori tradizionali*) fermo il possesso del requisito della condizione economica ex all'art. 5 del D.P.C.M. 09.04.01, per l'erogazione della seconda rata della borsa di studio costituisce requisito di merito, valutato ex-post, aver superato al 10.8.2010 almeno n. 3 esami, a partire dal I° anno di immatricolazione in assoluto;

7.2 iscritti ad anni successivi al I°: (*corsi superiori tradizionali*) per il mantenimento della borsa di studio lo studente deve aver superato entro il 10.8.2009, a partire dal I° anno di immatricolazione

lazione in assoluto tutti gli esami degli anni precedenti più almeno 3 dell'a.a. in corso, fermo lo "sbarramento" stabilito in ogni anno di corso;

7.3 agli studenti iscritti ai nuovi ordinamenti didattici sono richiesti gli stessi requisiti di merito dei corsi di laurea o di laurea magistrale, come specificato per i corsi attivati in attuazione del Decreto M.U.R.S.T. n. 509/99.

Art. 8 IMPORTO delle BORSE di STUDIO

		a. a. 2009 / 2010			
		ipotesi massima	se con ISEE tra € 14.364,74 e € 16.000	se con ISEE tra € 16.000,01 e € 19.152,97	se con ISEE superiore a € 19.152,97
		comunque con ISPE NON superiore a € 32.320,64			
a)	FUORI SEDE	€ 4.650	€ 4.100	€ 3.550	€ 0
	<i>(se con alloggio su 10 mesi)</i>	€ 3.550	€ 3.000	€ 2.450	€ 0
b)	PENDOLARI	€ 2.550	€ 2.000	€ 1.500	€ 0
c)	IN SEDE	€ 1.750	€ 1.200	€ 700	€ 0
	<i>(oltre 1 buono pasto al giorno dal II° anno)</i>				

Art. 9 RIPARTIZIONE FONDI

9.1 il 25% dei fondi disponibili è destinato agli studenti iscritti al I° anno di corso (*vecchio ordinamento*) e I° di corso di I° livello;

9.2 il 75% dei fondi disponibili è destinato agli studenti iscritti ad anni successivi al I° e I° anno di corso del II° e III° livello.

9.3 La suddetta quota del 75% é ulteriormente ripartita come:

- 19% Lettere e Filosofia;
- 21% Ingegneria;
- 13% Agraria;
- 7% Scienze MM.FF.NN.;
- 6% corsi universitari di cui alla L.R. n. 19/1998 (*già Diplomi Universitari Sanitari*);
- 3% istituti superiori ex art. 1 del presente bando (*Teologia e Scienze Religiose*);
- 3% dottorati di ricerca e scuole di specializzazione;
- 5% studenti iscritti a laurea specialistica per anni successivi al I°: facoltà di Lettere ed Agraria;
- 5% studenti iscritti a laurea specialistica per anni successivi al I°: facoltà di Ingegneria e SS. MM. FF. NN.;
- 5% facoltà di Economia;
- 2% facoltà di Farmacia;
- 4% studenti iscritti al I° anno di laurea specialistica;
- 5% studenti iscritti all'ultimo semestre (*di cui 3% al I° liv. e 2% al II° liv*);
- 2% studenti iscritti ai Conservatori di Musica per anni successivi al I° (*sia vecchio che nuovo ordinamento*).

Art. 10 DOMANDE, AUTOCERTIFICAZIONE e GRADUATORIE PROVVISORIE

10.1 Le domande di partecipazione al concorso, redatte esclusivamente sull'apposito format on-line disponibile sul sito www.ardsubasilicata.it, dovranno essere **inoltrate** a decorrere **dal 17 agosto 2009 esclusivamente a mezzo raccomandata**, anche di servizi postali privati autorizzati, all'A.R.D.S.U. di Potenza, C.so Umberto I° n. 22/d, **entro e non oltre il:**

- **19 settembre 2009** per gli studenti iscritti ad anni successivi al I°;
- **30 settembre 2009** per gli studenti iscritti per la prima volta al I° anno dei corsi nonché di specializzazione e dottorati di ricerca.

Sulla busta di spedizione, a pena di esclusione, va incollata la stampa prodotta dalla procedura on-line con la indicazione del beneficio che si richiede ed i codici a barra automaticamente generati.

10.2 Ad ogni effetto, pena l'esclusione, farà fede la data rilevabile dal timbro postale di spedizione.

10.3 Non è consentito inviare con la medesima raccomandata insieme alla domanda per la borsa di studio anche quella eventuale per il posto alloggio.

10.4 Le domande corredate dalle informazioni relative a condizioni economiche e di merito, sono presentate dagli studenti in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed in conformità al format disponibile sul sito www.ardsubasilicata.it.

10.5 A parziale deroga e per l'assegnazione di eventuali posti-alloggio ancora disponibili, gli studenti iscritti al I° fuori corso, ai dottorati di ricerca ed alle scuole di specializzazione entro e non oltre il 31.12.2009 potranno integrare la documentazione già prodotta con la iscrizione universitaria.

10.6 Come previsto dal M.I.U.R., si potranno eseguire controlli e verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni anche successivamente all'erogazione dei benefici.

10.7 L'iscrizione allo schedario A.R.D.S.U. è imprescindibile pre-condizione per l'accesso a qualsiasi beneficio.

10.8 Solo per i nuovi iscritti a tale schedario è richiesto l'inoltro all'A.R.D.S.U. della stampa dello specifico format disponibile sul sito www.ardsubasilicata.it, allegando certificato di iscrizione, una propria foto formato tessera e copia di proprio idoneo documento di identità.

10.9 Chi, per la partecipazione al presente bando, deve solo rinnovare detta iscrizione è tenuto a compilare solo on-line il suddetto format.

10.10 Tutti gli studenti che comunque non partecipano al presente bando o che risultano non idonei oltre alla compilazione del suddetto format on-line sono tenuti a presentare all'A.R.D.S.U. copia delle ricevute di versamento di iscrizione per l'a.a. corrente.

10.11 Comunque tutte le suddette operazioni di iscrizione/rinnovo allo schedario A.R.D.S.U. dovranno essere effettuate, se non diversamente previsto, entro e non oltre il 15-2-2010.

10.12 Motivi di esclusione

Costituisce espressamente motivo di esclusione il mancato rispetto, anche parziale, delle prescrizioni riportate nel presente bando ed in particolare:

- 10.12.1 non essere iscritti allo schedario A.R.D.S.U. e/o non aver rinnovato detta iscrizione per l'a.a. in corso nei termini dati;
- 10.12.2 non risultare iscritti per l'a.a. 2009/10 ad uno dei corsi di studio dell'art.1;
- 10.12.3 domande non completamente redatte e firmate sul modulo on-line disponibile sul sito www.ardsubasilicata.it;
- 10.12.4 domande non spedite nei termini e con le modalità sopra indicate;
- 10.12.5 mancato versamento della tassa regionale per il diritto allo studio;
- 10.12.6 domande non complete di dichiarazione in autocertificazione e/o prive di copia di valido documento di riconoscimento;
- 10.12.7 non aver dichiarato l'anno di prima immatricolazione in assoluto a qualsiasi Università o istituto superiore di grado universitario;
- 10.12.8 domande inviate sia per le borse di studio che per i posti-alloggio con unica raccomandata: in tal caso sarà considerata valida solo quella corrispondente alla indicazione apposta sulla busta di trasmissione;
- 10.12.9 documentazione (*richiesta successivamente dall'A.R.D.S.U.*) non perfettamente corrispondente con quanto già dichiarato nella citata autocertificazione, con particolare riferimento ai dati di reddito e patrimonio.

Art. 11 DOCUMENTAZIONE e GRADUATORIE DEFINITIVE

- 11.1 Tutti coloro che risultano provvisoriamente idonei alle borse di studio, con le stesse modalità delle domande iniziali, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, a pena di esclusione insanabile, devono trasmettere all'A. R.D.S.U. C.so Umberto I° n. 22/d 85100 POTENZA tutta la documentazione a supporto di quanto precedentemente dichiarato nell'autocertificazione.
- 11.2 Gli Uffici valutano tale documentazione e predispongono le graduatorie definitive degli idonei al presente beneficio per l'a.a. in corso.
- 11.3 Ad ogni effetto, pena l'esclusione, farà fede la data rilevabile dal timbro postale di spedizione.

Art. 12 RICORSI con INOLTRO DOCUMENTAZIONE

- 12.1 Avverso le graduatorie provvisorie gli aventi titolo potranno inoltrare ricorso motivato **da inviare esclusivamente a mezzo raccomandata**, anche di servizi postali privati autorizzati, **all'A.R.D.S.U. di Potenza C.so Umberto I° n. 22/d entro e non oltre il quindicesimo giorno** successivo alla data di pubblicazione delle stesse.
- 12.2 Insieme al ricorso l'interessato dovrà inoltrare a pena di esclusione insanabile, tutta la documentazione a supporto di quanto precedentemente dichiarato nell'autocertificazione; in mancanza di documentazione il ricorso si intenderà automaticamente rigettato.
- 12.3 Gli Uffici valutano tale ricorso e la connessa documentazione e predispongono le graduatorie definitive degli idonei al presente beneficio per l'a.a. in corso.
- 12.4 Ad ogni effetto, pena l'esclusione, farà fede la data rilevabile dal timbro postale di spedizione.

Art. 13 REVOCA della BORSA di STUDIO

13.1 La borsa è revocata agli studenti:

- a) iscritti al I° anno dei corsi di laurea e laurea specialistica che, entro il 30.11.2010, non hanno conseguito almeno 20 crediti (*nuovo ordinamento*);
- b) si iscrivono per la prima volta al I° anno dei corsi attivati a norma del D.P.C.M. 30-04-97 che entro il 30.11.2010 non hanno conseguito almeno n. 2 annualità (*vecchio ordinamento*);
- c) sono vincitori di altre borse di studio, assegni di studio, ed eventuali altri contributi in denaro;
- d) sono iscritti anche ad altri corsi universitari;
- e) già in possesso di laurea (*tutti i tipi di corso*), si iscrivono per il conseguimento di una seconda laurea (*tutti i tipi di corso*), compreso il caso di studente già in possesso di una laurea del vecchio ordinamento che si iscrive per il conseguimento di una laurea specialistica;
- f) già in possesso di un diploma universitario e si iscrivono per il conseguimento di una laurea triennale;
- g) già in possesso di un diploma di specializzazione post lauream e si iscrivono per il conseguimento di un secondo diploma di specializzazione;
- h) iscritti da un numero di anni superiore alla durata specificata all'art. 2 del presente bando: il conteggio degli anni parte dal I° anno di immatricolazione in assoluto a qualsiasi Università e/o istituto superiore di grado universitario;
- i) hanno rinunciato agli studi, anche in anni pregressi, e che si sono iscritti nell'a.a. 2009/10 o che sono stati già iscritti in a.a. precedenti, per la seconda volta al I° anno ad un corso di laurea, di laurea specialistica o laurea specialistica a ciclo unico presso qualsiasi Università e/o istituto superiore di grado universitario;
- j) hanno comunque prodotto dichiarazioni e/o documentazioni anche parzialmente mendaci o difformi da quanto indicato nell'autocertificazione iniziale;
- k) che si ritirano dagli studi prima del termine dell'a.a. in corso.

13.2 In caso di revoca le somme se già riscosse devono essere restituite, senza indugio, secondo le modalità appositamente indicate.

Art. 14 ACCERTAMENTI sulla VERIDICITA' delle DOMANDE

14.1 In attuazione dei D.P.C.M. 30.04.97 e 9.04.01 potranno essere effettuati controlli di veridicità su tutto quanto dichiarato e/o documentato; a tal fine potrà essere richiesta ad ogni studente e ad ogni soggetto pubblico interessato tutta la documentazione necessaria, ai sensi degli artt. 2 e 11 del D.P.R. 403/1998.

14.2 Anche i dati relativi ad esami sostenuti e crediti conseguiti potranno essere controllati presso le segreterie studenti dei rispettivi corsi di studio: a tal fine l'Ente conta di definire modalità puntuali di collaborazione tese a consentire, con accesso diretto, una verifica automatica di tali dati.

14.3 L'A.R.D.S.U., inoltre, potrà chiedere all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza la effettuazione di controlli e verifiche fiscali.

14.4 In caso di accertata dichiarazione e/o documentazione anche parzialmente non veritiera, oltre all'applicazione di eventuali norme penali, lo studente decade dal beneficio, perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per l'intera durata del corso di studi ed è soggetto, quale sanzione amministrativa, al pagamento di una somma pari al doppio di quella assegnatagli e/o fruita.

Art. 15 TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI

15.1 I dati richiesti in autocertificazione e la documentazione da produrre sono indispensabili per l'elaborazione delle graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio di

cui al presente bando; fornire tali dati, quindi, è obbligatorio e la loro mancata o tardiva presentazione porta all'esclusione dal concorso medesimo.

15.2 Tutti i dati così trattati, sia di reddito che di merito, sono da intendersi pubblici.

Art. 16 RESPONSABILITA' del PROCEDIMENTO

16.1 Ai sensi della Legge 241/90 responsabile del procedimento per l'assegnazione delle borse di studio per l'anno accademico 2009/10 è il Dott. Giovanni DI PILATO, Direttore dell'A.R.D.S.U.

Art. 17 NORMA di RINVIO

17.1 Ad ogni effetto quanto precisato nel presente bando è vincolante per la partecipazione ai benefici di cui trattasi.

17.2 Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando, troveranno applicazione la citata normativa sul diritto allo studio universitario, le leggi regionali ed i vigenti regolamenti, di cui si potrà prendere visione presso gli Uffici dell'A.R.D.S.U.

Potenza, 31 luglio 2009

Il Direttore
Dott. Giovanni DI PILATO

Il Presidente
D.ssa Anna FULGIONE